

**DELIBERAZIONE 10 MARZO 2016
97/2016/S/RHT**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE
DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI
TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE IRES SUI PREZZI AL CONSUMO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 10 marzo 2016

VISTI

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'articolo 81, commi 16 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: decreto-legge 112/08);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 settembre 2012, 394/2012/E/rht (di seguito: deliberazione 394/2012/E/rht);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 70/2013/E/rht (di seguito: deliberazione 70/2013/E/rht);
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2013, 429/2013/S/rht (di seguito: deliberazione 429/2013/S/rht);
- la deliberazione dell'Autorità 7 ottobre 2004, n. 177/04 (di seguito: deliberazione n. 177/04);
- la deliberazione dell'Autorità 27 gennaio 2009, VIS 5/09 (di seguito: deliberazione VIS 5/09);

- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2011, VIS 57/11 (di seguito: deliberazione VIS 57/11);
- la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 414/2012/S/Efr (di seguito: deliberazione 414/2012/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2015, 278/2015/S/Efr (di seguito: deliberazione 278/2015/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 2 luglio 2015, 318/2015/S/Gas (di seguito: 318/2015/S/gas).

FATTO

1. Con deliberazione 70/2013/E/rht, l’Autorità ha intimato S.I.DI.GAS – Società Irbina Distribuzione Gas S.p.a. (di seguito anche: S.I.DI.GAS o Società) ad adempiere agli obblighi informativi previsti dalla deliberazione 394/2012/E/rht, così come specificati nell’Allegato A alla medesima deliberazione di intimazione. La deliberazione 70/2013/E/rht precisava, inoltre, che l’invio delle informazioni e dei documenti sarebbe dovuto avvenire entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del provvedimento, pena l’avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
2. Il termine previsto dalla deliberazione 70/2013/E/rht è spirato senza che la Società abbia trasmesso alcuno dei dati e documenti richiesti all’articolo 3 della deliberazione 394/2012/E/rht, secondo le modalità di cui al successivo articolo 8 e in particolare - e con riferimento agli esercizi degli anni 2010 e 2011 - la Società non ha provveduto ad inviare:
 - il bilancio d’esercizio, unitamente all’eventuale bilancio consolidato (art. 3, comma 1);
 - gli importi relativi al reddito imponibile ed all’addizionale IRES (art. 3, comma 2);
 - i costi, i ricavi ed eventuali rimanenze, relativi ai prodotti oggetto di vigilanza con indicazione delle rispettive quantità sottostanti;
 - le riconciliazioni, mediante note di raccordo, relative ai dati comunicati qualora questi ultimi siano difformi da quelli esposti nelle voci A1, A2, B6 e B11 del bilancio d’esercizio (art. 3, comma 4);
 - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la veridicità e la conformità dei dati trasmessi ai dati ufficiali aziendali, rilasciata dal rappresentante legale della società (art. 3, comma 6).
3. L’articolo 8 della deliberazione 394/2012/E/rht prevede che tutti i dati contabili, i documenti e le informazioni richiesti debbano essere trasmessi mediante il Sistema informativo, accessibile attraverso il sito internet dell’Autorità.
4. Pertanto, l’Autorità, con deliberazione 429/2013/S/rht, ha avviato, nei confronti della suddetta Società, un procedimento per l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, determinando, ai sensi dell’articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell’articolo 5, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com,

l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 30.000 (trentamila), prevedendo che l'eventuale pagamento della predetta sanzione, nella misura di un terzo del citato importo, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della suddetta deliberazione 429/2013/S/rht, avrebbe determinato l'estinzione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 5, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.

5. La Società non ha provveduto al pagamento della citata sanzione amministrativa ridotta e pertanto è proseguito l'ordinario procedimento sanzionatorio.
6. Nel presente procedimento la Società non ha presentato memorie difensive, né documenti.
7. Tuttavia, risulta che successivamente alla notifica della predetta deliberazione di avvio del presente procedimento, la Società abbia provveduto ad adempiere a taluni degli obblighi informativi sopradescritti, provvedendo ad inserire nel sistema informativo i bilanci di esercizio e consolidato e gli importi dell'addizionale IRES e del reddito imponibile relativi agli anni 2010 e 2011.
8. Con nota 11 marzo 2015 (prot. Autorità 8417), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA

9. L'adempimento agli obblighi informativi previsti dalla deliberazione 394/2012/E/rht è funzionale all'attività di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione sui prezzi al consumo dell'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta di cui all'art. 81 del decreto-legge 112/08, da parte degli operatori economici interessati.
10. L'articolo 3 della deliberazione 394/2012/E/rht prescrive, agli operatori predetti, di inviare all'Autorità una copia del bilancio, unitamente all'eventuale bilancio consolidato, entro 45 giorni dal termine civilistico di approvazione, nonché di indicare, nel medesimo termine, gli importi relativi al proprio reddito imponibile e all'addizionale IRES.
11. Il quarto comma del citato art. 3 prevede che i dati comunicati devono essere riconciliati con note di raccordo nei casi ivi prospettati. La comunicazione di tutti i dati contabili deve essere, ai sensi del sesto comma dell'art. 3 in parola, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la veridicità e la conformità dei dati trasmessi ai dati ufficiali aziendali, rilasciata dal rappresentante legale della Società.
12. Da ultimo, l'art. 4 della medesima deliberazione 394/2012/E/rht prevede che gli operatori che abbiano conseguito nel precedente esercizio un fatturato totale inferiore a quello previsto dall'art. 16, comma 1, della legge 287/90, comunichino i dati di cui al precedente art. 3, comma 3 (costi, ricavi ed eventuali rimanenze, relativi ai prodotti oggetto di vigilanza con indicazione delle rispettive quantità sottostanti), con un unico invio annuale, entro 45 giorni dal termine civilistico di approvazione del bilancio d'esercizio, senza la ripartizione relativa alle transazioni infra o extra gruppo, nazionali ed estere.

13. Dagli elementi acquisiti emerge che la Società si è resa responsabile della violazione dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, per non aver adempiuto ai suddetti obblighi informativi, nonostante l'intimazione di cui alla deliberazione 70/2013/E/rht.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

14. L'articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
15. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di S.I.DI.GAS contrasta con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza demandata all'Autorità. La violazione ha riguardato il totale inadempimento agli obblighi informativi prescritti per gli esercizi relativi agli anni 2010 e 2011. La gravità di tale condotta è, altresì, accentuata dalla considerazione che ad oggi la Società non ha ancora completato l'adempimento agli obblighi informativi contestati. Rileva, altresì, che nel corso del presente procedimento e, dunque, successivamente alla scadenza del termine previsto dalla deliberazione di intimazione, la Società abbia, tuttavia, provveduto ad inserire nel sistema informativo i bilanci di esercizio e consolidato e gli importi dell'addizionale IRES e del reddito imponibile relativi agli anni 2010 e 2011.
16. Per quanto riguarda *l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
17. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, rileva la circostanza che S.I.DI.GAS è stata sottoposta ad un procedimento sanzionatorio per violazioni in materia tariffaria avviato con deliberazione 177/04 e concluso con il pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 16 della legge 689/81; la Società è stata, inoltre, sanzionata per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione gas con deliberazione VIS 5/09, per violazioni in materia di titoli di efficienza energetica, con le deliberazioni VIS 57/11, 414/2012/S/efr e 278/2015/S/efr, nonché per violazioni in materia di raccolta e messa a disposizione di dati di misura di gas naturale con deliberazione 318/2015/S/gas.
18. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, risulta che S.I.DI.GAS abbia maturato per l'anno 2012 un fatturato pari a euro 16.410.889.
19. Gli elementi sopra evidenziati consentono pertanto di determinare la sanzione nella misura di euro 22.000 (ventiduemila).

DELIBERA

1. di accertare la mancata ottemperanza, da parte di S.I.DI.GAS – Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., agli obblighi informativi di cui in motivazione;
2. di irrogare, a S.I.DI.GAS – Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 22.000 (ventiduemila);
3. di ordinare, a S.I.DI.GAS – Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., presentando il modello "F23"(recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, a S.I.DI.GAS – Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a S.I.DI.GAS – Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., p.iva 00573180643, Via Contrada Vasto 15, presso la Casa nel Parco, 83100 Avellino e all'indirizzo PEC amministrazione@cert.sidigas.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

10 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni